

## Il “caso Alpi” davanti al giudice dei conflitti ed i suoi inediti profili (procedurali e sostanziali)

di Domenica Ludione \*  
(4 ottobre 2008)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I fatti all’origine del nuovo conflitto di attribuzione tra il Parlamento e la Magistratura. – 3. Inchieste congiunte? No, grazie! – 4. Al via il conflitto di attribuzione. – 5. La sentenza “intermedia” n. 241 del 2007. – 6. *Segue*: la Camera sostituisce la Commissione parlamentare d’inchiesta. – 7. *Segue*: così è deciso (ma solo se c’è il contraddittorio). – 8. La sentenza n. 26 del 2008: il caso è (finalmente) chiuso. – 9. Un precedente un po’ “scomodo”. - 10. Quando il principio di leale collaborazione non basta più.

### 1. Premessa

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2008 giunge finalmente a conclusione il controverso quanto delicato giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma nei confronti della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Mirian Hrovatin.

La vicenda, nota come il “caso Alpi”, non solo è stata al centro dell’attenzione mediatica per l’alea di mistero che ancora oggi avvolge la risoluzione giudiziaria del caso sui possibili colpevoli del delitto, ma è stata promotrice anche di complesse ed innovative elaborazioni “costituzionali” messe a punto *ad hoc* dal Giudice delle leggi.

Prime tra tutte, con la sentenza n. 241 del 2007, la chiara ed inequivocabile riassunzione della legittimazione processuale in capo alla Camera che ha istituito l’inchiesta parlamentare, nel caso in cui la Commissione parlamentare d’inchiesta non dovesse esistere più come soggetto istituzionale (per chiusura dei lavori o scadenza del termine).

In secondo luogo, la Corte Costituzionale, in maniera ancora più innovativa, una volta dichiarato ammissibile il ricorso con l’ordinanza n. 73 del 2006, ha deciso, come si legge sempre nella sentenza n. 241, di non pronunciarsi nel merito della questione per carenza di compiute memorie difensive e, quindi, di assegnare tempo alle parti in giudizio per la presentazione delle stesse; la Consulta ha, in sostanza, emesso una decisione non definitiva di tipo processuale (adottata con sentenza e non con ordinanza) in nome della completezza del principio del contraddittorio, superando una volta per tutte le fasi tradizionali del giudizio costituzionale (ossia ammissibilità e decisione nel merito) e introducendo,

nell'andamento classico del giudizio, quest'anomala fase di "integrazione del contraddittorio".

Ma dal cilindro della Corte costituzionale si eleva una magia (o illusione?) in più: con la definitiva sentenza n. 26 del 2008, la Consulta ha stabilito che il principio di indagini collegate ex art. 371 c.p.p., il quale prevede la possibilità degli organi investigativi di procedere congiuntamente al compimento di singoli atti qualora essi svolgano indagini parallele, sia un principio di ordine generale, la cui deroga non comporta solo la violazione del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato e della norma processuale in riferimento, ma addirittura di un nuovo principio generale dell'ordinamento, quello appunto del dovere di indagini collegate.

Tale principio, sostanzialmente, fa sorgere in capo agli organi investigativi procedenti (compresa la Commissione parlamentare d'inchiesta) il dovere e la necessità di un reciproco scambio di atti, informazioni e notizie derivanti dalle due inchieste parallele.

Sarà grazie a questo *escamotage* che verrà posta la parola fine alle non poche tensioni che comporta il contemporaneo svolgimento di inchieste parlamentari e giudiziarie sui medesimi fatti<sup>1</sup>? Pur non avendo la

<sup>1</sup> I percorsi dell'Autorità giudiziaria e delle Commissioni parlamentari d'inchiesta sono sovente destinati ad intrecciarsi. Sarebbe del tutto normale se l'inchiesta parlamentare e quella giudiziaria, quando vertono sui medesimi fatti storici, tendessero ad organizzarsi sinergicamente. Ma in realtà il contemporaneo svolgimento delle due inchieste ha per lo più originato difficoltà di rapporti e controversie. Il problema dei rapporti tra Commissione di inchiesta e Autorità giudiziaria è stato risolto dal Palazzo della Consulta, con la storica sentenza n. 231 del 1975, in sede di risoluzione di un conflitto di attribuzioni insorto tra due Tribunali penali della Repubblica (di Milano e di Torino) e la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia. La Corte ha confermato la legittimità del diniego della Commissione di inchiesta sulla mafia di trasmettere gli atti all'Autorità giudiziaria richiedente e, rilevata la diversità dei fini e dei mezzi dell'inchiesta parlamentare nei confronti delle inchieste condotte dall'Autorità giudiziaria, ha stabilito che la Commissione parlamentare di inchiesta non ha l'obbligo di trasmettere alla Magistratura "gli atti ed i documenti da essa formati o direttamente disposti, gli scritti e gli anonimi ad essi originariamente rivolti, atti tutti che la Commissione abbia ritenuto di mantenere segreti ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, nonché gli atti già a disposizione di organi del potere giudiziario".

La Consulta ha, d'altro canto, riconosciuto l'obbligo della Commissione d'inchiesta di trasmettere alla Magistratura che ne faccia richiesta gli atti e documenti in suo possesso di diversa provenienza che, a norma di legge, non siano coperti all'origine da segreto, o siano coperti da segreto non opponibile all'Autorità giudiziaria penale.

Questo rifiuto di collaborare, ovviamente, deve costituire l'eccezione all'interno della ben più ampia regola di fondo della leale cooperazione tra poteri. Per un approfondimento su tali problematiche si veda MANZELLA A., *Il Parlamento*, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 181-187; PACE A., *Commissione parlamentare antimafia e giudice penale*, in *Diritto e Società*, parte I, 1975, p. 117 e ss.; TESTI C. A., *Ancora sui rapporti tra l'autorità giudiziaria e commissione parlamentare d'inchiesta*, in *La Giustizia penale*, 1977, fasc. 7, p. 206-212; DOGLIANI M., *Commissione antimafia e segreto "funzionale": i documenti li leggeranno solo gli storici*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1976, p. 3222 e ss.; SORRENTINO F., COSTANZO P., *Inchiesta parlamentare e conflitto tra poteri*, in *Studi parlamentari e politica costituzionale*, 1977, fasc. 35, p. 17 e ss. e, da ultimo, MAGARO' P., *Le suggestioni del momento giudiziario nella prassi delle Commissioni*

risposta a questo annoso interrogativo, si può certamente partire dalle tappe che hanno originato la vicenda e preceduto la sentenza n. 26 del 2008, quantomeno ai fini di una maggiore comprensione del tono costituzionale del conflitto.

## **2. I fatti all'origine del nuovo conflitto di attribuzione tra il Parlamento e la Magistratura**

Ilaria Alpi, giornalista del Tg3 e il suo operatore televisivo, Mirian Hrovatin, si trovavano a Mogadiscio per seguire da vicino le guerre tra fazioni locali e le relative operazioni militari americane, ma dopo pochi giorni di permanenza furono tragicamente uccisi a bordo della Toyota sulla quale viaggiavano con altri due passeggeri, rimasti illesi.

Due giorni dopo l'accaduto la Procura di Roma aprì un'inchiesta sul caso; le perizie mediche e balistiche svolte nel corso degli anni successivi da parte dell'Autorità giudiziaria evidenziarono il fatto che si era probabilmente trattato di una vera e propria "esecuzione", ed emersero numerose circostanze legate a traffici internazionali di rifiuti tossici e radioattivi in partenza ed in transito dall'Italia. Nessun altro dato significativo fu possibile trarre dalle risultanze probatorie, sia circa il movente, sia circa gli assassini e mandanti dell'omicidio<sup>2</sup>.

A distanza di più di nove anni dalla vicenda la Camera decise, con ampio consenso, di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso, con il compito, tra l'altro, di esaminare e valutare le possibili connessioni tra l'omicidio, i traffici illeciti di armi e di rifiuti tossici e l'azione di cooperazione allo sviluppo condotta dallo Stato italiano in Somalia (con ciò implicitamente avallando l'ipotesi di "omicidio su commissione").

Insomma, pareva proprio che la Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Alpi-Hrovatin potesse iniziare i propri lavori nel migliore dei modi e che non si potesse parlare in proposito (come invece avvenuto in altri casi) di un'inchiesta strumentale ad interessi di parte e non generali, stante l'ampio consenso bipartisan ottenuto per la sua costituzione<sup>3</sup>.

## **3. Inchieste congiunte? No, grazie!**

---

*parlamentari d'inchiesta in Italia e in Belgio*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1999, fasc. 4, p. 1539 e ss..

<sup>2</sup> Per una ricostruzione giornalistica della vicenda, che ho qui riassunto, si rimanda al sito [www.ilariaalpi.it](http://www.ilariaalpi.it)

<sup>3</sup> Cfr. BORRELLO R., *Il caso Alpi-Hrovatin ed il conflitto tra parlamento e magistratura: l'inchiesta di maggioranza diventa anche monocratica*, in *Giurisprudenza costituzionale*, fasc. 3, 2006, p. 2562.

Le previsioni ottimistiche, tuttavia, furono ben presto smentite dai fatti: ancora una volta, l'inchiesta parlamentare parve assumere il carattere di strumento della maggioranza parlamentare<sup>4</sup>.

Tutto ciò già a partire dalla prima seduta, quando fu eletto come Presidente della Commissione d'inchiesta l'onorevole Carlo Taormina, con ciò infrangendo la consolidata prassi di attribuire la presidenza ad esponenti dell'opposizione<sup>5</sup>.

Successivamente, assai numerosi furono i momenti di tensione tra Autorità giudiziaria e Parlamento su questa vicenda, ma il massimo grado di collisione tra i due poteri si è verificato più di recente, a seguito del ritrovamento, nel maggio 2005, dell'autovettura sulla quale viaggiavano la Alpi e Hrovatin.

La Procura di Roma, affermando di aver preso conoscenza solo da organi di stampa dell'arrivo di tale autovettura, chiedeva di poter effettuare congiuntamente alla Commissione d'inchiesta parlamentare le perizie balistiche e medico-legali opportune, mentre dal canto suo la Commissione medesima aveva già emesso un provvedimento di sequestro sull'auto, disponendo anche a norma dell'articolo 360 c.p.p. alcuni accertamenti tecnici, taluni dei quali di natura irripetibile.

Alla richiesta di indagini congiunte da parte della Magistratura la Commissione parlamentare d'inchiesta rispondeva con un netto rifiuto, continuando a svolgere per suo conto le indagini, sulla scorta di considerazioni piuttosto discutibili, contenute in una nota firmata dal Presidente On. Taormina (prot. n. 2005/200001389/SG-CIV) e indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 21 settembre 2005.

In tale nota, pur ammettendo di aver preso in carico, previo sequestro, l'autovettura a bordo della quale furono uccisi la Alpi e il suo operatore e di aver conferito incarico peritale per l'espletamento di alcuni accertamenti tecnici, taluni dei quali di natura irripetibile, si affermava comunque di non poter aderire alla richiesta formulata dall'Autorità giudiziaria in quanto, a detta del Presidente, tra gli altri compiti della Commissione d'inchiesta vi era anche quello di svolgere accertamenti non solo sul fatto e sui responsabili, ma anche sulle carenze istituzionali, comprese quelle

---

<sup>4</sup> L'inchiesta parlamentare, nel nostro ordinamento, è dominata dal principio maggioritario, e ciò ha permesso l'elaborazione di una tesi non priva di qualche suggestione, quella dell'inchiesta come "strumento di governo della maggioranza". Si veda, da ultimo, MAGARO' P., *op. cit.*, p. 1539-1558. Un'inchiesta non potrà, pertanto, essere avviata se la maggioranza parlamentare non vi consenta e quindi la decisione di istituirla dipenderà di volta in volta dalla particolare congiuntura politica.

<sup>5</sup> Del fatto che si tratti di una consolidata prassi parlamentare con lo scopo di garantire una conduzione *super partes* del collegio si fa menzione nella manualistica di diritto costituzionale. V., per tutti, BIN R., PITRUZZELLA G., *Diritto Costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 216. Come fa notare lo stesso BORRELLO R., *op. cit.*, p. 2563, l'elezione di Taormina non fu nemmeno condivisa da tutti gli esponenti della maggioranza, tanto che la metà dei parlamentari di AN si dimisero.

attribuibili ai molteplici passaggi giudiziari che hanno interessato la vicenda.

Appare ovvio che l'oggetto prevalente dell'inchiesta parlamentare non era dunque quello di "verificare la dinamica dei fatti, le cause e i motivi che portarono all'omicidio, nonché il contesto, in particolare dal punto di vista militare, politico ed economico", come affermato nella delibera istitutiva della Commissione d'inchiesta, bensì quello di passare al setaccio l'attività e le eventuali carenze della Magistratura su di una vicenda ancora oggi avvolta dal mistero sui colpevoli e sul mandante.

In questo modo la Commissione ha impedito ai magistrati romani di proseguire le proprie, già difficoltose, indagini sull'omicidio della giornalista e dell'operatore televisivo; la Procura, infatti, si è vista negare la possibilità di raccogliere tutti quegli elementi necessari all'esercizio obbligatorio dell'azione penale, così ingenerando il pericolo di creare una vera e propria paralisi del procedimento in corso.

Ben lontani dall'ambito del modello della leale collaborazione tra poteri dello Stato<sup>6</sup>, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Alpi-Hrovatin ha irrimediabilmente pregiudicato il corpo del reato, stante la natura degli accertamenti tecnici non ripetibili, e ha costretto l'Autorità giudiziaria, bloccata nella sua attività istruttoria, a fare proprie le risultanze probatorie provenienti da altra autorità, evidentemente non giudiziaria, quale appunto la Commissione d'inchiesta.

Risulta palese la discrasia di tale comportamento con il dettato costituzionale, che all'articolo 112 prescrive l'esercizio obbligatorio dell'azione penale e all'articolo 101, 104 e 107 afferma l'indipendenza e l'autonomia della Magistratura.

#### **4. Al via il conflitto di attribuzione**

Come prevedibile, a seguito della nota del Presidente On. Taormina, contenente il rifiuto agli accertamenti tecnici congiunti, la Procura della Repubblica di Roma ha deciso di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Mirian Hrovatin.

L'ufficio requirente ha chiesto alla Corte Costituzionale l'annullamento dei menzionati atti, previa declaratoria di non spettanza, alla Commissione, del potere di adottare la nota del 21 settembre 2005, lamentando il grave pregiudizio alla Procura della Repubblica, a seguito della decisione della Commissione parlamentare d'inchiesta di procedere autonomamente agli accertamenti sul veicolo in questione, con conseguenziale esclusione di analogo intervento dell'Autorità giudiziaria.

La ricorrente ha lamentato altresì il fatto che la determinazione della Commissione d'inchiesta le ha precluso il proseguimento delle indagini,

---

<sup>6</sup> Già ribadito nella sentenza n. 231 del 1975.

essendole inibito di “raccolgere tutti gli elementi necessari ai fini delle proprie determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale”, con palese violazione del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale ex articolo 112 Cost. e del principio dell’indipendenza e dell’autonomia della Magistratura ex articolo 101, 104 e 107 della Costituzione.

La Consulta ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione con l’ordinanza n. 73 del 2006, stante la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l’ammissibilità del ricorso.

Successivamente, e in concomitanza con la chiusura dell’inchiesta parlamentare, gli atti d’indagine della Commissione d’inchiesta<sup>7</sup> sono stati trasmessi alla Procura di Perugia e alla Procura di Roma; proprio in questa trasmissione di atti, decisa dalla Commissione non appena avuto notizia dell’ordinanza n. 73 del 24 febbraio della Corte, il Presidente On. Taormina avrebbe rinvenuto, a suo dire, l’inammissibilità del ricorso, in quanto dalla data del 1 marzo la Procura avrebbe potuto effettuare i suoi accertamenti, senza alcuna menomazione dell’esercizio obbligatorio dell’azione penale o dell’indipendenza ed autonomia della Magistratura<sup>8</sup>.

## 5. La sentenza “intermedia” n. 241 del 2007

---

<sup>7</sup> La Commissione parlamentare ha approvato la sua relazione di maggioranza il 28 febbraio 2006, ma ad essa si sono susseguite due relazioni di minoranza, il che testimonia i notevoli dissensi e le spaccature verificatesi tra i componenti della Commissione medesima. In breve, secondo la ricostruzione dell’indagine parlamentare, quell’omicidio costituiva un “tentativo di rapina andato a male” non essendo sussistente nessun collegamento tra l’attività della giornalista in Somalia e il traffico di rifiuti tossici e armi. L’opposizione non ha condiviso tale versione ritenendo che la Commissione d’inchiesta, pur avendo raccolto una quantità di elementi, non sia stata in grado di proporre un chiarimento definitivo della vicenda. Dalle ultime notizie apprese dalla stampa risulta che il pubblico ministero titolare del procedimento sul caso Alpi/Hrovatin ha chiesto in data 12 giugno 2007 l’archiviazione del caso per l’impossibilità di identificare i responsabili del duplice omicidio al di fuori di Hashi Omar Hassan, l’unico responsabile identificato finora. Nel dicembre scorso il gip del Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione in quanto, da un’analisi degli elementi indiziari raccolti dagli inquirenti, “la ricostruzione della vicenda più probabile e ragionevole appare essere quella dell’omicidio su commissione”, così avallando la versione delle relazioni di minoranza della Commissione d’inchiesta.

Tutte le informazioni giornalistiche riportate sono tratte dalla “Rassegna Stampa” ragionata consultabile sul sito [www.ilariaalpi.it](http://www.ilariaalpi.it) nonché dalle relazioni, sia di maggioranza che di minoranza, della Commissione parlamentare d’inchiesta tratte dal sito [www.camera.it](http://www.camera.it).

<sup>8</sup> Si è giustamente osservato che al momento del rifiuto della Commissione in merito alle inchieste congiunte la volontà espressa dal Presidente sembrava diretta a negare in modo assoluto la possibilità per la Procura di effettuare anche in un secondo momento tali accertamenti. Cfr. BORRELLO R., *op. cit.*, p. 2566.

La sentenza n. 241 del 2007 presenta caratteri fortemente innovativi, sia per quanto riguarda il suo contenuto sia per ciò che concerne la veste formale della decisione stessa.

Tali novità sono racchiuse, in primo luogo, nelle risposte della Corte Costituzionale alle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Camera dei deputati e, in secondo luogo, nelle considerazioni sul merito del ricorso.

Le difese della Camera si concentravano essenzialmente attorno a due eccezioni di pregiudizialità: l'improcedibilità e inammissibilità del conflitto per nullità assoluta della notificazione alla Commissione parlamentare d'inchiesta, la prima, e l'improcedibilità del conflitto per sopravvenuta carenza di interesse, la seconda. Quanto a quest'ultima, la Camera argomentava che la Commissione parlamentare non soltanto al momento della proposizione del conflitto avesse già chiuso i lavori, ma soprattutto che la stessa avesse repentinamente messo a disposizione della ricorrente Autorità giudiziaria "i verbali e gli accertamenti già compiuti e anche - materialmente - l'autovettura sulla quale erano stati effettuati". Ciò farebbe venir meno, a detta della Camera, quella lamentata "paralisi del processo penale" addotta dalla Procura ricorrente.

In proposito, i giudici costituzionali hanno osservato che la natura non ripetibile degli accertamenti tecnici che sono stati preclusi alla ricorrente giustifica, senza ombra di dubbio, la procedibilità del conflitto da menomazione proposto<sup>9</sup>.

## **6. Segue: la Camera sostituisce la Commissione parlamentare d'inchiesta**

E' relativamente alla seconda eccezione pregiudiziale sollevata dalla Camera che la Corte Costituzionale ha avuto modo di stabilire, per la prima volta, una nuova regola sulla legittimazione processuale delle Commissioni parlamentari d'inchiesta.

La Camera dei deputati aveva eccepito che il conflitto in questione sarebbe irricevibile, e comunque improcedibile e inammissibile, per nullità assoluta della notificazione alla Commissione parlamentare di inchiesta, nella persona del suo Presidente, avvenuta in data 10 marzo 2007; in quella data, infatti, la Commissione parlamentare "non esisteva più come soggetto costituzionale", posto che l'esercizio della funzione di inchiesta verrebbe ad esaurirsi proprio con l'approvazione della relazione finale, avvenuta in data 23 febbraio 2006, e pertanto la notificazione del 10 marzo non è da ritenersi valida essendo, in ogni caso, scaduto il termine finale dei lavori ed essendo essa indirizzata, dunque, ad un organo non più esistente.

Secondo la Camera la Corte non dovrebbe ammettere lo scrutinio nel merito in quanto "il ricorrente ha indicato come potere al quale notificare il

---

<sup>9</sup> Cfr. sentenza n. 241 del 2007 (3.2. del *Considerato in diritto*).

ricorso un soggetto che non poteva essere assunto quale idoneo configgente (appunto in quanto non esisteva più)". Un vero e proprio "conflitto impossibile" determinato, sempre a detta della Camera, dall'inapplicabilità delle norme sulla sospensione, interruzione ed estinzione del processo ai giudizi davanti alla Consulta, così come prescritto dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale<sup>10</sup>.

In merito a quest'eccezione preliminare i giudici costituzionali hanno rilevato che non assume importanza la circostanza che al momento della notificazione la Commissione d'inchiesta non esistesse più, e che quindi la notifica alla Commissione medesima in persona del suo Presidente presso la Camera dei deputati può ritenersi validamente effettuata ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio.

La Corte, richiamando un suo costante orientamento (sentenza n. 231 del 1975), ha ribadito che le Commissioni d'inchiesta, monocamerale o bicamerale che siano, non hanno il compito di emettere giudizi in senso tecnico, ma solo di "raccolgere notizie o dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere". In sostanza, l'attività d'inchiesta rientra nella più lata nozione di attività ispettiva propria della Camera su materie di pubblico interesse, la quale, per il suo esercizio, si avvale necessariamente di una sua apposita articolazione interna, qual è (e resta) la Commissione d'inchiesta.

Di qui la conclusione che, nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, del funzionamento della Commissione (come, ad esempio, la scadenza del suo termine di durata o l'esaurimento della sua funzione), la legittimazione processuale ad agire o a resistere è riassunta dalla Camera medesima, per cui la modalità di notifica sopra esplicitata è idonea alla corretta instaurazione del contraddittorio.

La Corte, infine, non condivide l'affermazione della difesa della Camera, secondo la quale ogni Commissione d'inchiesta rappresenterebbe un potere a sé stante; seppure è riconosciuta un'indipendenza funzionale, *durante munere*, delle Commissioni rispetto alle Camere, ciò non si traduce in una strutturale distinzione dalle Camere stesse, di cui le Commissioni rappresentano pur sempre un'articolazione<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Cfr. sentenza n. 241 del 2007 (3.1. del *Ritenuto in fatto*).

<sup>11</sup> La Corte aderisce, in questo modo, alla tesi del carattere strumentale del potere d'inchiesta parlamentare rispetto al migliore e più avveduto esercizio di altre funzioni specificamente riconosciute al Parlamento (legislazione, controllo, indirizzo politico) e confuta, perciò, l'orientamento opposto, secondo il quale si tratterebbe di un potere autonomo e libero negli scopi. Cfr., sul punto, CORAGGIO C., "*Il caso Ilaria Alpi*" davanti alla Corte Costituzionale. *Riflessioni a margine di una sentenza complessa*, in *Giurisprudenza italiana*, 2008, p. 1623, che riporta anche il dibattito dottrinale in questione.



Di conseguenza, tale indipendenza non postula affatto che quando la Commissione abbia cessato di esistere non sia possibile elevare o proseguire conflitto per menomazione nei confronti della Camera stessa<sup>12</sup>.

Queste osservazioni dei giudici costituzionali hanno sancito una precisa regola ordinamentale, poiché fino alla sentenza n. 241 si era ritenuto che soltanto la Commissione parlamentare d'inchiesta, in quanto potere dello Stato autonomo e staccato rispetto alle due Camere, potesse essere soggetto di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato<sup>13</sup>; d'ora in poi, nell'eventualità in cui la Commissione d'inchiesta non dovesse esistere più come soggetto istituzionale per chiusura dei lavori o scadenza del termine, la legittimazione processuale è riassunta in capo alla Camera che l'ha istituita.

### **7. Segue: così è deciso (ma solo se c'è il contraddittorio)**

Una volta esaminate tutte le eccezioni proposte, si è soliti leggere, in una sentenza costituzionale, la decisione dei giudici sul merito del conflitto.

Non questa volta: la Corte ha riservato la decisione sul merito del conflitto ad una successiva udienza, arrestandosi perciò ad una sentenza interlocutoria.

La Consulta ha osservato che la scelta operata dalla Camera dei deputati di non svolgere difese di merito in ordine al *thema decidendum*, basata sull'errato presupposto di non rivestire la qualità di contraddittore necessario nel giudizio, fa emergere la necessità di limitare la decisione ai profili esclusivamente processuali, e di assegnare, conseguentemente, ad entrambe le parti un termine di 60 giorni per la presentazione di eventuali memorie difensive al fine di assicurare la completezza del contraddittorio anche per gli aspetti di merito del conflitto per menomazione sollevato dalla ricorrente<sup>14</sup>.

Segnalando essa stessa la novità e particolarità della sua pronuncia, la Corte, prudentemente, ha dunque preferito rimandare la sua decisione nel merito a favore della preminente completezza del contraddittorio, che deve svolgersi in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> Cfr. sentenza n. 241 del 2007 (3.1. del *Considerato in diritto*).

<sup>13</sup> Cfr. BUONOMO G., *Caso Ilaria Alpi: quando la leale collaborazione tra poteri dello Stato è tradita (e non dai magistrati)*, in [www.dirittoegiustizia](http://www.dirittoegiustizia) del 23 febbraio 2008.

<sup>14</sup> Cfr. sentenza n. 241 del 2007 (4. del *Considerato in diritto*).

<sup>15</sup> Articolo 112 della Costituzione, secondo comma.

Questa decisione costituisce invero un significativo e coraggioso precedente di sentenza non definitiva ai soli fini processuali, che testimonia la grande importanza del principio del contraddittorio nel nostro ordinamento, in modo che le parti possano, attraverso le proprie compiute difese, specificare e chiarire le problematiche poste alla base della lite interorganica<sup>16</sup>.

Non è da sottovalutare, dunque, l'importanza di tale pronuncia dilatoria, ma anche l'anomalia che essa produce nella scansione tipica delle fasi del giudizio per conflitto di attribuzione: oltre alla fase dell'ammissibilità e della decisione nel merito sembra delinarsi la possibilità di una nuova forma di "integrazione del contraddittorio" laddove il resistente, a fronte di vicende che presentino caratteri di peculiarità e novità, si limiti alle sole eccezioni pregiudiziali<sup>17</sup>.

### **8. La sentenza n. 26 del 2008: il caso è (finalmente) chiuso**

Il giudizio definitivo della Consulta sull'inedito conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è reso con la sentenza n. 26 del 2008, che ha dichiarato illegittimo il provvedimento con cui la Commissione parlamentare d'inchiesta dispone un accertamento tecnico di natura irripetibile negando contestualmente all'Autorità giudiziaria richiedente il diritto di partecipare allo svolgimento dell'atto.

La Corte ha dunque accertato che non spettava alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Mirian Hrovatin adottare la nota del 21 settembre 2005, con la quale è stato opposto il rifiuto alla richiesta della Procura di accertamenti tecnici congiunti ed ha annullato, per l'effetto, tale atto.

Sono così state riconosciute le richieste della Procura ricorrente, ad eccezione della domanda di annullamento della nota del 17 settembre 2005, con cui la Commissione conferiva incarico peritale; quest'ultima, infatti, è senz'altro "legittimata a disporre lo svolgimento di accertamenti tecnici non ripetibili, potendo, nell'espletamento delle indagini e degli esami ad essa demandati esercitare gli stessi poteri dell'autorità

<sup>16</sup> Cfr. RISPOLI E., *Caso Ilaria Alpi: per il grave conflitto tra Camera e Procura la Consulta assegna tempo alle parti riservando la decisione nel merito*, in [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it) del 10 luglio 2007, p. 3.

<sup>17</sup> Questa pronuncia ha destato non poche preoccupazioni in qualche autore, che ha visto in tale precedente un rischio per l'assetto dei rapporti tra Corte costituzionale e parti in conflitto. Si legga MALFATTI E., *La Corte mescola le carte; una pronuncia inedita nel conflitto tra poteri*, in *Foro italiano*, 2007, p. 2998 e ss., che sottolinea lo scardinamento della scansione tipica delle fasi di giudizio, fino ad ora solitamente segnata da: presentazione del ricorso, fase di valutazione della Corte in Camera di consiglio, dichiarazione di ammissibilità del conflitto, costituzione in giudizio (con presentazione di memorie difensive) e decisione definitiva. Ricordiamo, inoltre, che ai sensi dell'art. 18 della L. 87/53 "la Corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza".

giudiziaria”, ai sensi del secondo comma dell’articolo 82 della Costituzione.

Tali poteri, tuttavia, non possono estendersi fino a ledere le competenze di altri organi costituzionali. La Commissione, dunque, avrebbe dovuto salvaguardare le prerogative della ricorrente Autorità giudiziaria, in quanto anch’essa -e a maggior ragione- titolare di un parallelo potere di investigazione costituzionalmente rilevante.

## 9. Un precedente un po’ “scomodo”

Nella sentenza n. 26 del 2008 di particolare interesse risulta il tentativo della Corte di prendere le distanze dall’ordinanza n. 404 del 2005, richiamata dalle difese della Camera.

In tale pronuncia il contrasto, sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Governo della Repubblica, prendeva le mosse dall’apposizione da parte del Ministro dell’Interno del segreto di Stato sull’area denominata “Villa Certosa”, famosa residenza estiva del Premier Berlusconi.

Il Tribunale di Tempio Pausania aveva, infatti, aperto un’indagine per accertare eventuali violazioni della normativa in materia edilizia ed ambientale, ritenendo di disporre un’ispezione dei luoghi e delle cose ma, con nota del Ministero dell’Interno del 9-10 settembre 2004, l’autorità procedente si era vista interdire espressamente l’accesso all’area in oggetto, allo scopo di preservare la conoscibilità dei luoghi<sup>18</sup>.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania decise così di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, lamentando “la illegittima apposizione del segreto di Stato da parte del potere esecutivo, tale da determinare una menomazione delle competenze costituzionalmente spettanti al pubblico ministero”.

Tralasciando, in questa sede, tutti gli aspetti problematici riguardanti il segreto di Stato e le vicende che hanno caratterizzato il caso<sup>19</sup>, è opportuno soffermarsi sulla decisione della Corte; la Consulta ha infatti rilevato che, nelle more del giudizio, era intervenuta una nuova nota del Ministero dell’Interno, con la quale si consentiva al Procuratore della Repubblica l’accesso all’area oggetto di apposizione del segreto di Stato

<sup>18</sup> Il segreto di Stato è stato poi confermato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su delega del Presidente del Consiglio in data 23 dicembre 2004, in quanto l’area in questione sarebbe la sede alternativa di massima sicurezza per l’incolumità del Presidente del Consiglio, dei suoi familiari e collaboratori.

<sup>19</sup> Si veda, per approfondimenti, VERONESI P., *La “villa dei misteri”: uso e abuso del segreto di Stato*, in *Studium iuris*, fasc. I, 2005, p. 567 e ss. e RIDOLFI A., *Villa Certosa e segreto di Stato: inammissibile, per intervenuta cessazione della materia del contendere, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it) del 24 novembre 2005.

allo scopo di procedere all'ispezione richiesta. Tale determinazione, a detta della Corte, avrebbe *“rimosso l'ostacolo frapposto all'esercizio del potere di indagine spettante alla stessa autorità giudiziaria, così da far venir meno, allo stato, l'oggetto del conflitto”*<sup>20</sup>.

Di conseguenza, poiché la Corte è chiamata a giudicare su conflitti non astratti o ipotetici ma attuali e concreti, ha dichiarato cessata la materia del contendere e ritenuto inammissibile il conflitto per difetto del requisito oggettivo.

Ciò che ha stupito maggiormente, in tale pronuncia, è il fatto che la Corte abbia dichiarato inammissibile il conflitto per cessazione della materia del contendere; contenzioso che, a ben guardare, non è affatto venuto meno, visto che l'atto impugnato non è stato revocato *ex tunc*<sup>21</sup> e che, soprattutto, non vi è stato nessun riconoscimento delle attribuzioni del ricorrente, tanto che permane l'incertezza sulla spettanza delle attribuzioni. La Corte, evidentemente, non avrebbe dovuto pronunciarsi sul decreto ministeriale contenente il diniego alle ispezioni ma, piuttosto, sulla spettanza del potere di emanare quel decreto; solo venuta meno ogni contestazione sulle competenze del potere sarebbe effettivamente cessata la materia del contendere<sup>22</sup>.

L'ordinanza n. 404 del 2005 è stata richiamata nella difesa della Camera dei deputati nel conflitto Alpi-Hrovatin, stante l'evidente parallelo tra le due fattispecie: nel caso di Villa Certosa, il Presidente del Consiglio ha consentito all'Autorità giudiziaria di procedere all'ispezione; nel caso Alpi, la Commissione parlamentare d'inchiesta non ha opposto ostacoli alla trasmissione delle risultanze probatorie ed ha, comunque, messo

<sup>20</sup> Cfr. ordinanza n. 404 del 2005.

<sup>21</sup> Il segreto di Stato sulla Villa non è stato né revocato, né sostituito, ma è stato solo derogato temporaneamente.

<sup>22</sup> Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Consulta, avallato anche dalla lettera dell'articolo 38, L. n. 87 del 1953 (*“La Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla”*), la natura del giudizio non si risolve nell'atto che ha originato il conflitto, ma il suo oggetto principale è la questione della spettanza delle attribuzioni in contestazione. Non si comprende come mai con l'ordinanza n. 404 viene sancita questa innovativa regola sull'oggetto del conflitto tra poteri dello Stato, per la quale *“la Corte giudica non sulla spettanza del potere ma direttamente su uno degli effetti derivanti dall'atto emanato nell'esercizio del potere”* (MASARACCHIA A., *Lo strano caso del segreto di Stato sulla Villa “La Certosa”*, in *Giurisprudenza costituzionale*, fasc. III, 2005, p. 4119). L'autore mette in luce, in tale commento, tutte le contraddizioni e le anomalie dell'ordinanza in questione (in particolare, il fatto che la cessazione della materia del contendere non appartiene al giudizio di ammissibilità ma presuppone l'introduzione del giudizio di merito e la costituzione del rapporto processuale tra le parti). Cfr. anche SORRENTINO F., *Inammissibilità del conflitto per cessazione della materia del contendere?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, fasc. III, 2005, p. 3996 e ss. e, di seguito, nella medesima rivista, PISA P., *Segreto di Stato: un caso anomalo*, p. 3999 e ss..

tempestivamente a disposizione della ricorrente le risultanze delle sue indagini.

Tuttavia, la Corte ritiene che la fattispecie esaminata nell'ordinanza n. 404 sia completamente diversa dal caso di specie: sebbene "spontanea", la consegna della Toyota alla Procura è avvenuta in un momento successivo, e non per questo dovrebbe ritenersi cessata la materia del contendere. Il rilascio dell'auto, sostiene la Consulta, ha trasformato semplicemente l'impedimento opposto dalla Commissione alla Magistratura da permanente a temporaneo, con conseguente arresto, seppur momentaneo, dell'azione penale. Al massimo questa consegna potrebbe essere qualificata come spontaneo comportamento volto a risolvere solo parzialmente il conflitto tra le due Autorità, ma deve ritenersi comunque attuale la lesione delle attribuzioni della Procura riferite al momento specifico del rifiuto degli accertamenti congiunti da parte della Commissione.

Ammesso anche che la Procura, a seguito del rilascio, sia stata posta in condizione di esercitare i suoi poteri e le sue attribuzioni (residuali, perché, lo ricordiamo, erano stati disposti sull'autovettura accertamenti tecnici, taluni dei quali di natura irripetibile) non verrebbe, infatti, eliminata l'attualità dell'interesse all'accertamento della sua competenza, che va oltre la semplice impugnativa dell'atto lesivo<sup>23</sup>.

Ma nel caso di Villa Certosa, non era forse ancora attuale la lesione delle attribuzioni della Procura della Repubblica, nonostante il temporaneo consenso all'attività ispettiva? Anche in questo caso, infatti, il consenso all'ispezione ha soltanto trasformato l'impedimento della Magistratura da permanente a momentaneo, senza tuttavia alcun riconoscimento da parte della Consulta della spettanza della Procura del potere costituzionalmente garantito di svolgere indagini nell'esercizio dell'azione penale.

Pare dunque che, per evitare di sconfessare un precedente di tale portata, la Corte abbia cercato di far sparire ogni tipo di analogia tra le due vicende<sup>24</sup>.

<sup>23</sup> Come giustamente riporta lo stesso BORRELLO R., *op. cit.*, p. 2567, oggetto del giudizio è, in primo luogo, il rapporto e solo in via eventuale ed incidentale l'atto.

Inoltre, è opportuno ricordare che le risultanze probatorie della Commissione d'inchiesta, (nel caso specifico trasmesse successivamente all'Autorità giudiziaria), sono del tutto inutilizzabili in un processo penale, così come statuito dal Tribunale di Palermo nell'ordinanza del 21 maggio 1996, in *Diritto penale e Processo*, 1997, II, p. 188 e ss., stante l'assenza di ogni garanzia prevista dal codice di rito nella loro formazione e la natura non imparziale dell'organo che ne dispone l'acquisizione. Cfr., sul punto, ORLANDI R., *Dubbi sul valore probatorio degli atti di una commissione parlamentare d'inchiesta*, in *Cassazione penale*, 1994, p. 2816-2820; CAIANIELLO M., *Non acquisibili in giudizio gli atti di una Commissione parlamentare e le interviste giornalistiche*, in *Diritto penale e Processo*, II, 1997, p. 190-192 a commento dell'ordinanza dei giudici di Palermo e, da ultimo, DICKMANN R., *Profili costituzionalistici dell'inchiesta parlamentare*, in *Diritto e Società*, 2007, p. 493 e ss..

<sup>24</sup> Secondo la tesi di CORAGGIO C., *op. cit.*, p. 1627-1628, la Corte avrebbe deciso di discostarsi da una pronuncia di inammissibilità, come quella di Villa Certosa, e di propendere, quindi, per l'accoglimento, per due ragioni: in primo luogo, nel caso Alpi,

## 10. Quando il principio di leale collaborazione non basta più

Proseguendo nel merito della decisione costituzionale, la Corte ha rilevato, nel rifiuto agli accertamenti tecnici congiunti opposto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta all'Autorità giudiziaria, una violazione del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, in quanto l'espletamento congiunto dell'atto investigativo avrebbe dovuto ritenersi "addirittura doveroso" per consentire il più ampio spettro di indagine nella ricerca della verità dei fatti.

Del resto, quest'operare congiuntamente era previsto anche nell'atto istitutivo della Commissione stessa<sup>25</sup> e nel suo regolamento interno<sup>26</sup>, laddove si prescriveva un opportuno coordinamento della Commissione con le strutture giudiziarie anche e soprattutto per quanto riguarda la nomina di consulenti ed esperti. Se è vero, infatti, che i poteri investigativi delle due autorità, attenendo a scopi ben diversi<sup>27</sup>, possono sovrapporsi, è ancor più vero che "l'esercizio degli uni non possa mai avvenire a danno degli altri".

La Corte costituzionale, dunque, sostiene che nella fattispecie in esame è stato paralizzato il normale corso della giustizia a mero arbitrio

---

essa avrebbe voluto lanciare una sorta di monito al potere politico affinché le inchieste parlamentari, sempre più orientate ad un atteggiamento inquisitorio nei confronti dell'Autorità giudiziaria in caso di indagini parallele, si ispirino ad un clima di doverosa cooperazione con le strutture giudiziarie; in secondo luogo, l'accoglimento del ricorso in esame avrebbe come *ratio* anche l'esigenza di una più netta definizione delle modalità di esercizio del potere d'inchiesta e, implicitamente, una maggiore garanzia dei diritti di terzi, stante la possibilità delle Commissioni d'inchiesta di emanare provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti dei soggetti eventualmente inquisiti dalla medesima, avverso i quali non vi è alcuna tutela giurisdizionale (così come statuito nella sentenza delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione del 12 marzo 1983). Per approfondimenti sulla insindacabilità giudiziaria degli atti compiuti da una Commissione parlamentare d'inchiesta, si veda, per tutti, SEVERINI G., *Commissione parlamentare d'inchiesta e Tribunale delle libertà, in Cassazione penale*, 1985, p. 34-44 e PACE A., *Atti coattivi "esterni" delle commissioni d'inchiesta e sindacato giurisdizionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1984, p. 660-691, corredato dalla sentenza della Cassazione sopracitata.

<sup>25</sup> Art. 6, comma 3 della deliberazione della Camera del 31 luglio 2003.

<sup>26</sup> Art. 22, comma 1, regolamento interno approvato dalla Commissione nella seduta del 4 febbraio 2004.

<sup>27</sup> Come ribadito nella sentenza n. 231 del 1975, le Commissioni parlamentari d'inchiesta non hanno il compito di giudicare o di applicare sanzioni, ma hanno solo la funzione di raccogliere notizie e dati necessari alla più vasta funzione di controllo esercitata dal Parlamento, che si esplica proponendo misure legislative o indirizzando il Governo ad attuare determinati provvedimenti sulla scorta delle informazioni apprese.

del Parlamento, in quanto le attività di indagine avrebbero dovuto svolgersi in applicazione del principio di leale collaborazione<sup>28</sup>.

Non solo i giudici costituzionali hanno smentito l'ipotesi di "interferenza in corso d'opera di un potere sull'altro" come emergeva dalla difesa della Camera, affermando che la richiesta della Procura concerneva una semplice partecipazione all'atto investigativo e non una richiesta di esclusiva potestà d'indagine ma, ancor prima, l'evoluzione del loro ragionamento si è spinta oltre, fino a creare un nuovo principio generale nel nostro ordinamento, ovvero la possibilità degli organi investigativi di procedere congiuntamente al compimento di singoli atti.

La Corte osserva infatti come, nell'eventualità di indagini collegate svolte da uffici diversi del pubblico ministero e perciò titolari di autonomi poteri investigativi<sup>29</sup>, sia previsto, ai sensi dell'art. 371 c.p.p., non solo un reciproco coordinamento allo scopo di garantire la celerità ed efficacia delle indagini medesime, ma anche la possibilità e l'opportunità di procedere congiuntamente al compimento di singoli atti. A tale disposizione del codice di rito, sostiene la Corte, "deve essere, per certo, riconosciuta valenza di principio generale, applicabile ben oltre l'ambito specifico suo proprio"<sup>30</sup>. Ne discenderebbe che, qualora un coordinamento investigativo sia stato effettivamente istaurato in relazioni ad indagini tra loro collegate, sorge in capo ai titolari delle indagini stesse il dovere di cooperare con lealtà ed efficacia al reciproco scambio di atti, informazioni e notizie, e che la violazione di detto dovere di cooperare costituisca violazione non soltanto di una norma processuale, ma addirittura di un principio generale dell'ordinamento<sup>31</sup>.

<sup>28</sup> E' centrale, in tali considerazioni della Consulta, l'utilizzo del principio di leale collaborazione come "ampio schema generale di riferimento"; la caratteristica di tale principio, infatti, è proprio l'elasticità, "che consente di aver riguardo alle peculiarità delle singole situazioni" (punto 4.3. del *Considerato in diritto* della sentenza n. 26 del 2008). Conseguentemente, le particolari caratteristiche della fattispecie imponevano alla Commissione d'inchiesta di accogliere la richiesta della Procura di semplice partecipazione agli accertamenti tecnici, al fine di garantire l'integrità delle proprie attribuzioni costituzionali. Cfr. CORAGGIO C., *op. cit.*, p. 1625-1627, anche per una riflessione di ordine generale sull'uso del principio di leale collaborazione in tale pronuncia.

<sup>29</sup> La Corte sembra finanche equiparare le Commissioni d'inchiesta ai soggetti ordinariamente titolari di poteri investigativi, così configurando l'organo parlamentare come titolare di un potere d'indagine al pari della Magistratura. Con l'applicabilità del principio di indagini collegate ex art 371 c.p.p. anche alle Commissioni d'inchiesta "*si può dire che la pronuncia contra Taorminam si risolve in un inaspettato rafforzamento del ruolo proprio delle inchieste parlamentari*" (così, BUONOMO G., *op. cit.*, p. 4).

<sup>30</sup> Sentenza n. 26 del 2008 (4.1 del *Considerato in diritto*).

<sup>31</sup> Non concorda con l'esistenza di un dovere generale di informativa in capo ai diversi procuratori che svolgano indagini collegate BUONOMO G., *op. cit.*, p. 3-4, il quale sostiene, supportato da una recente delibera del Consiglio Superiore della Magistratura - deliberazione del 19 febbraio 2004 in *Il Foro italiano*, fasc. 3, 2004, p. 241 - che, in assenza di una posizione di supremazia gerarchica tra due organi, non sussiste alcun

Al di là del contenuto della sentenza, si può certamente constatare la necessità della piena e leale collaborazione tra i due organi, appartenenti a poteri diversi e aventi differenti finalità e modalità d'azione; una collaborazione che, divenuta cardine dell'indirizzo giurisprudenziale della Corte Costituzionale in tema di conflitti tra poteri<sup>32</sup>, permette il soddisfacimento dei rispettivi fini istituzionali evitando, al contempo, conflitti, interferenze e sovrapposizioni. Non è difficile infatti constatare che, mentre al magistrato interessa l'accertamento dei reati e la comminazione della relativa sanzione, alle Commissioni d'inchiesta interessa favorire la predisposizione delle misure legislative o amministrative del caso, in base al bagaglio delle conoscenze acquisite con l'inchiesta parlamentare.

Evidentemente, il *self restraint* e la sostanziale differenziazione delle due funzioni non hanno costituito dei limiti sempre certi all'insorgere di controversie, di cui la Corte è stata investita nel corso degli anni.

E la Corte, dunque, si è vista costretta a ricorrere ad alcuni "espedienti" per rendere più cogente il labile principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, soprattutto quando i poteri coinvolti sono la Magistratura e il Parlamento.

Non resta che augurarsi che le due autorità prendano atto di queste nuove indicazioni da parte della Consulta e che esse rappresentino l'ulteriore filtro prima di attivare l'estremo rimedio del conflitto di attribuzioni.

Certo, è ben difficile immaginare che l'Autorità giudiziaria e il Parlamento, d'ora in poi, conducano le proprie indagini sui medesimi fatti storici attraverso reciproci scambi, integrazioni e collaborazioni con lealtà, correttezza e in piena sinergia tra loro.

Restiamo dunque in attesa...del prossimo *escamotage* costituzionale?

\* Cultrice di Diritto costituzionale, Università di Ferrara

---

generale dovere di informativa.

La Corte costituzionale non ha considerato, probabilmente, le evoluzioni in senso restrittivo dell'interpretazione dell'art. 371 c.p.p. riportate dal Consiglio Superiore della Magistratura. E' comunque da notare l'intento di rafforzare il più generale dovere di leale collaborazione tra poteri dello Stato che spesso, come nel caso di specie, non è in grado di evitare sul nascere tali tipi di conflitti.

<sup>32</sup> Così come statuito nelle sentenze nn. 379 del 1992 e 110 del 1998. V. VERONESI P., *La Consulta vara il principio di leale collaborazione tra Ag e Parlamento*, in *Diritto e Giustizia*, fasc. 7, 2004, p. 78, che ricorda che "del resto, l'idea di leale collaborazione è connaturata alla tipologia del conflitto da menomazione: definendo tale principio, la Corte ha infatti precisato che i rapporti tra i poteri devono ispirarsi << a correttezza e lealtà, nel senso dell'effettivo rispetto delle attribuzioni a ciascuno spettanti >>".